

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Valentino Fedeli **Presidente f.f.**; dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Marco Stigliano Messuti **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 19.7.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(232) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CEROLINI GIUSEPPE (Socio di riferimento e amministratore unico dal 1.7.2015 alla data del fallimento, nonché Presidente nelle s.s. 15-16 e 16-17 della Società US Civitanovese SSD ARL); MARINOZZI MARIA GIUSEPPINA (Amministratrice di fatto dal 1.7.2015 alla data del fallimento, nonché vice Presidente nelle s.s. 15-16 e 16-17 della Società US Civitanovese SSD ARL); CEROLINI MARIO (Amministratore di fatto dal 1.7.2015 alla data del fallimento, nonché vice Presidente nelle s.s. 15-16 e 16-17 della Società US Civitanovese SSD ARL - (nota n. 12841/457 pf17-18 GP/GC/blr del 5.6.2018).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, udita l'istanza formulata dalla Procura Federale di rinvio della odierna riunione, in attesa del perfezionamento delle notificazioni, con sospensione dei termini ex art. 34bis comma 5 CGS; ritenuta la fondatezza della suddetta istanza;

P.Q.M.

dispone il rinvio della trattazione del deferimento alla riunione del 4.10.2018 ore 15,00, con sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

(233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAVIOZZI MIRCO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Albissola 2010), SOCIETÀ ASD ALBISSOLA 2010 - (nota n. 12950/1083pf17-18/GP/AS/ac del 07/06/2018).

Il deferimento

La Procura Federale con atto datato 7 giugno 2018 ha deferito a questo Tribunale il Sig. Mirco Saviotti, nella qualità di Presidente della Società ASD Albissola 2010, al quale ha contestato la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A5) del C.U. della LND – Dipartimento Interregionale n. 153 del 9.06.2017, recante disposizioni per la iscrizione al campionato di Serie D stagione sportiva 2017/2018, per non aver provveduto al deposito

entro il termine del 12 luglio 2017 ore 18.00 della fideiussione esclusivamente bancaria di € 31.000,00 secondo il modello predisposto *on-line* dallo stesso Dipartimento e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del detto incombenza; è stata altresì deferita la Società ASD Albissola 2010 ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS stante l'inadempimento ascritto al proprio legale rappresentante.

Il procedimento aveva tratto le mosse dalla duplice comunicazione della Co.Vi.So.D del 13 e 19 marzo 2018, che aveva evidenziato la spedizione della fideiussione da parte della Società, avvenuta oltre il termine.

Il dibattimento

Alla riunione del 19 luglio 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Mirco Saviozzi, nella qualità, l'inibizione di gg. 30 (trenta); per la Società ASD Albissola 2010 l'ammenda di € 1.000,00 (mille).

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno trasmesso scritti a difesa e neppure hanno chiesto di essere sentiti in dibattimento.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato e deve essere accolto.

La normativa che si è richiamata, contenente gli adempimenti per la iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2017/2018, prevede che le Società devono formalizzare nel periodo compreso tra il 6 luglio ed il 12 luglio 2017 ore 18.00 l'iscrizione al campionato secondo le modalità *on-line*, in una alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al campionato e della modulistica allegata, sotto comminatoria, decorso il termine del 12 luglio 2017 ore 18.00, della mancata accettazione da parte del sistema di ogni operazione relativa alla richiesta di iscrizione.

Viene altresì precisato dalla suddetta normativa che l'adempimento di cui sopra deve essere comprensivo, in aggiunta alla domanda, di una serie di documenti elencati al punto A da 1 a 11, che tuttavia possono essere trasmessi in un secondo momento rispetto alla richiesta di iscrizione e cioè entro e non oltre le ore 17.00 del 26 luglio 2017.

In caso di mancato rispetto del primo dei due termini (12 luglio), la Società è considerata comunque inadempiente e l'inadempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi di giustizia sportiva con l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

Nel caso di che trattasi, risulta documentalmente provato che la Società deferita e per essa il suo legale rappresentante Sig. Mirco Saviozzi, non ha provveduto a trasmettere nei termini al competente Dipartimento la fideiussione che si è sopra descritta.

Il Saviozzi, in quanto presidente della Società e come tale responsabile della contestata violazione, deve essere sanzionato nell'ambito dell'art. 19 CGS (e non in quello dell'art. 10 comma 3 bis CGS, che riguarda esclusivamente le Società) e la relativa sanzione può essere applicata in conformità del chiesto, che corrisponde al sedimentato orientamento di questo Tribunale (inibizione di gg. 30 per un solo inadempimento); la Società deve essere al pari

sanzionata con l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille), trattandosi di un solo inadempimento, giusto il disposto del C.U. n. 153 del 9.06.2017 pag. 5 primo cpv.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Mirco Saviozzi, nella qualità, l'inibizione di gg. 30 (trenta); alla Società ASD Albissola 2010 l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille).

(241) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BAGNOSCHI ROMANO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Rignanese), SOCIETÀ USD RIGNANESE - (nota n. 13561/1179pf17-18/GP/AS/ac del 15/06/2018).

Il deferimento

La Procura Federale con atto datato 15 giugno 2018 ha deferito a questo Tribunale:

- Bagnoschi Romano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Rignanese, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 09.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2018 ore 18.00, la documentazione riguardante la copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali, ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;
- la Società USD Rignanese, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Lorenzo Giua) e l'Avv. Alessandro Moretti per il Signor Romano Bagnoschi e la Società USD Rignanese, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Romano Bagnoschi, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 – 10 (dieci) giorni -, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società USD Rignanese, sanzione base ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita di 1/3 – € 333,00 - (Euro trecentotrentatré/00), sanzione finale ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Romano Bagnoschi e la Società USD Rignanese hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è

sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

ritenuto, conclusivamente, che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la proposta sanzione finale congrua;

comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Romano Bagnoschi, nella qualità, inibizione di giorni 20 (venti);
- per la Società USD Rignanese, ammenda di 667,00 (Euro seicentosessantasette/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(234) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 12896/805pf17-18/GP/AA/mg del 06/06/2018).

Il deferimento

Con deferimento del 6 giugno 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Sdanga Antonio, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD SRL Manfredonia Calcio, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori Sigg.ri Alessandro Raho e Alessio Castrì le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. 20/Cae/2017-2018 e 201/Cae/2017-2018, pubblicate con C.U. n. 158/1 del 13.12.2017, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle dette pronunce;

ha deferito, altresì, la SSD SRL Manfredonia Calcio per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4.1 del CGS.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura stessa in data 19.1.2018.

I deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'udienza del 19 luglio 2018 é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all'atto di deferimento, chiedendone la conferma, con irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Sdanga Antonio: mesi 7 (sette) di inibizione;
- per ASD SRL Manfredonia Calcio: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018 -19, oltre all'ammenda di € 1.600,00 (euro milleseicento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

Il Dipartimento Interregionale LND ha rilevato che il Sig. Sdanga, nella suddetta qualità, violando l'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione l'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, non ha corrisposto ai calciatori Sigg.ri Alessandro Raho e Alessio Castrì rispettivamente le somme di € 1.200,00 ed € 1.500,00, entro 30 giorni dalla comunicazione delle decisioni CAE di cui al C.U. 158/1 del 13.12.17, punti 4 e 5.

Le contestazioni mosse dalla Procura Federale ai deferiti risultano essere supportate da elementi probatori che ne confermano la fondatezza.

Va precisato altresì che il Sig. Sdanga ha posto in essere l'illecito contestato nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società SSD SRL Manfredonia Calcio, con conseguente responsabilità diretta del sodalizio sportivo.

Il dispositivo

Il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni

- per Sdanga Antonio: mesi 7 (sette) di inibizione;
- per ASD SRL Manfredonia Calcio: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018 -19, oltre all'ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00).

(238) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BASILE RAFFAELE (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD ARL Ternana Calcio Femminile), SOCIETÀ SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE - (nota n. 13103/1284 pf17-18 GP/GT/AG dell'11.6.2018).

Il deferimento

Con atto dell'11 giugno 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

- Basile Raffaele, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD ARL Ternana Calcio Femminile, della violazione dell'art. 1 bis, comma 5, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un "post" pubblicato sulla pagina "Facebook" della Società SSD a r.l. Ternana Calcio Femminile, rilasciato pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione degli arbitri della gara Futsal Futbol Cagliari - Ternana Calcio Femminile, disputata in data 09/05/2018 e valevole per gara 2 dei quarti di finale dei *playoff* di Serie A Femminile di calcio a 5; nel citato "post" in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: "scandalo a Cagliari!! una gara

pilotata dagli arbitri manda a gara tre le ferelle, il presidente Basile furioso: "mai visto una malafede così spiccata";

- la Società SSD ARL Ternana Calcio Femminile, della violazione dell'art. 4, comma 1, e all'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza e legale rappresentante pro tempore, Sig. Basile Raffaele.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati) e l'Avv. Monica Fiorillo per il Signor Basile Raffaele e la Società SSD ARL Ternana Calcio Femminile, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Basile Raffaele, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 - 1 (un) mese -, sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); per la Società SSD ARL Ternana Calcio Femminile, sanzione base ammenda di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00), diminuita di 1/3 - € 400,00 - (Euro quattrocento/00), sanzione finale ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, esaminata la proposta, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Basile Raffaele e la Società SSD ARL Ternana Calcio Femminile hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

ritenuto, conclusivamente che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la proposta sanzione finale congrua.

Comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Basile Raffaele, inibizione di mesi 2 (due);
 - per la Società SSD ARL Ternana Calcio Femminile, ammenda di 800,00 (Euro ottocento/00).
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(240) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD), BONACCORSO GIOVANNI (all'epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 13319/804 pf17-18 GP/AA/mg del 12.6.2018).

Il deferimento

Con atto del 12 giugno 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

- Carbone Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD, Bonaccorso Giovanni, all'epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD, entrambi per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Ortolini Raffaele, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 158/1 del 13/12/2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia, e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;
- la Società US Palmese ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati) e l'Avv. Monica Fiorillo, in sostituzione dell'Avv. Annalisa Roseti per i Signori Carbone Giuseppe, Bonaccorso Giovanni e la Società US Palmese ASD, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Carbone Giuseppe, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 – 10 (dieci) giorni -, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per il Sig. Bonaccorso Giovanni, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 – 10 (dieci) giorni -, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società US Palmese ASD, sanzione base ammenda di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00), diminuita di 1/3 – € 400,00 - (Euro quattrocento/00), sanzione finale ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i Signori Carbone Giuseppe, Bonaccorso Giovanni e la Società US Palmese ASD hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclude la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

ritenuto conclusivamente che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la proposta sanzione finale congrua.

Comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Carbone Giuseppe, inibizione di giorni 20 (venti);
- per il Sig. Bonaccorso Giovanni, inibizione di giorni 20 (venti);
- per la Società US Palmese ASD, ammenda di 800,00 (Euro ottocento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAPITANI DOMENICO (all'epoca dei fatti Presidente della Società SEF Torres 1903 Srl), SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL - (nota n. 13591/43)pf17-18/GC/GP/ma del 15/06/2018).

Il deferimento

Con atto del 15 giugno 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Domenico Capitani (all'epoca dei fatti Presidente della SEF Torres 1903 Srl) e la Società SEF Torres 1903 Srl per rispondere:

1) Il Sig. Domenico Capitani, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS per avere consentito e comunque non impedito che suoi collaboratori, allo stato non identificati, procedessero al tesseramento del calciatore minorenni Fois Marco apponendo le firme apocrife dei genitori dello stesso in calce al modulo di variazione del tesseramento n.

140262549, datato 26/9/2014, o, comunque, senza verificare che le firme su detto modulo, apparentemente riconducibili ai genitori del minore, disconosciute e palesemente apocrife, fossero state effettivamente apposte dai predetti alla presenza di funzionari della Società;

2) la SEF Torres 1903 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in conseguenza della condotta contestata e posta in essere dal suo Presidente e legale rappresentante.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 19 luglio 2018 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Enrico Liberati, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Domenico Capitani;
- ammenda di euro 3.000,00 (tremila/00) euro per la Società.

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire a questo Tribunale scritti a difesa.

La decisione

L'avviso di conclusioni delle indagini del 15 marzo/24 aprile 2018 è stato ritualmente notificato.

Il deferimento, anch'esso ritualmente notificato in data 15 giugno 2018, è infondato per le seguenti considerazioni.

Il procedimento disciplinare ha ad oggetto: *“Accertamenti in ordine alla apocrifia delle firme apposte dai genitori, Fois Salvatore e Pirastu Maria sul modulo di variazione tesseramento del figlio Marco Fois relativa alla stagione 14/15 in favore della SEF Torres 1903 Srl”*, ed è supportato dalla relazione d'indagine del 27 febbraio 2018 del Collaboratore della Procura Federale Avv. Giuseppe Sanna che, con tutti i suoi allegati, costituisce presupposto essenziale e parte integrante del deferimento.

Nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, risultano espletati vari atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali:

a) la decisione adottata in data 20.3.2017 dal T.F.N. - Sezione Tesseramenti con la quale l'organo giudicante, nel rigettare il reclamo proposto dai rappresentanti legali del calciatore minore Fois Marco, finalizzato a conseguire l'annullamento del vincolo con la Società SEF Torres per ipotizzata apocrifia delle firme da loro apposte in calce al modulo di variazione di tesseramento datato 26/09/2014, per la stagione sportiva 2014/2015, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale “per quanto di eventuale competenza”;

b) il verbale delle dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale Avv. Giuseppe Sanna in data 5 febbraio 2018, dal signor Fois Salvatore in qualità di genitore del calciatore Fois Marco;

c) il verbale dell'audizione del calciatore Fois Marco del 14 febbraio 2018;

d) il verbale delle dichiarazioni rese al predetto Collaboratore in data 5 febbraio 2018 dalla Sig.ra Rita Marras già Segretario generale della SEF Torres 1903;

e) il verbale delle dichiarazioni rese al predetto Collaboratore in data 23 febbraio 2018 dal Sig. Prato Andrea che nella stagione sportiva 2014/2015 ricopriva l'incarico di responsabile del Settore Giovanile per la Società SEF Torres 1903;

f) il modulo di variazione di tesseramento nr. 140262549 datato 26/9/2014 del calciatore Fois Marco per la Società SEF Torres 1903 relativo alla s.s. 2014/2015;

g) fotocopia della Carta di Identità nr. AS4886344 rilasciata dal Comune di Porto Torres in data 23.2.2012 al Sig. Fois Salvatore;

h) fotocopia della Carta di Identità nr. AT7299257 rilasciata dal Comune di Porto Torres in data 26.6.2013 alla signora Pirastu Maria.

Preliminarmente va premesso che il reato di falsificazione di scritture private è stato depenalizzato con il d.lgs 7/2016. La legge ha previsto, infatti, l'abrogazione di alcuni reati considerati di minor allarme sociale e, quindi, li ha riclassificati come illeciti civili. Di conseguenza, al posto della sanzione penale è stata introdotta una sanzione pecuniaria oltre ad un eventuale risarcimento del danno alla parte offesa. In questo modo, il legislatore ha tentato, da una parte, di alleggerire il carico di tribunali penali e di procure e, dall'altra, di assicurare una maggiore efficacia della sanzione e del risarcimento verso le persone offese. Le quali possono ora rivolgersi ad un giudice civile per chiedere quel risarcimento.

Nel caso di specie appare necessaria una ricostruzione dei fatti, in relazione alle dichiarazioni rese dai soggetti interessati in sede di indagine e soprattutto alla decisione assunta dal TFN – sezione tesseramenti CU n. 23 del 10 aprile 2017.

Partendo da quest'ultimo atto, va osservato che il TFN – sezione tesseramenti, con decisione divenuta inoppugnabile, ha respinto il reclamo avanzato dai genitori del calciatore Fois Marco con il quale si chiedeva l'annullamento del tesseramento per la s.s. Torres 1903 Srl a partire dalla stagione 2014/2015, per *“apocrifia delle loro firme”*.

La Sezione, nel respingere il reclamo, ha così motivato: *“emerge dagli atti, che il tesseramento del minore calciatore Marco Fois è avvenuto a decorrere dalla stagione sportiva 2014/2015, vale a dire due stagioni sportive or sono, nel corso delle quali, come documentato (senza contestazioni da parte dei reclamanti), il calciatore ha preso parte ad oltre 100 incontri di calcio, anche in epoca recente (l'ultima gara è quella dello scorso 5 marzo 2017)”*.

Pertanto anche prescindendo da una verifica dell'apocrifa delle firme dei reclamanti che appaiono sul modulo di variazione del tesseramento, deve ragionevolmente escludersi ogni possibilità che i genitori del minore fossero all'oscuro della militanza calcistica del figlio minore, che quindi hanno accettato e confermato di fatto, senza mai manifestare opposizioni nonostante il lungo lasso di tempo trascorso”.

Il giudicato formatosi sulla decisione della sezione tesseramenti costituisce un vincolo ineludibile anche per questo giudicante.

In altri termini, deve ritenersi venuto meno il presupposto processuale e sostanziale per dare ingresso al deferimento per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS.

Infatti il rigetto del reclamo da parte della sezione tesseramenti comporta ex se la piena validità ed efficacia del tesseramento stesso.

Appare pertanto una forzatura del sistema il tentativo di sanzionare il Presidente e la Società Torres 1903 Srl per la presunta apocrifa delle firme dei genitori del Marco Fois sul modulo di variazione del tesseramento, atteso che quest'ultimo è stato ritenuto valido ed efficace dall'organo disciplinare competente.

In altri termini l'assenso dei genitori alla variazione del modulo di tesseramento, a prescindere dalla apocriefa delle firme, si è concretizzato per *"facta concludentia"*.

I comportamenti concludenti (in latino, *facta concludentia*), detti anche fatti dimostrativi, sono in diritto una forma di manifestazione tacita della volontà negoziale. Corrispondono ad un contegno che è incompatibile con una volontà diversa da quella che si può dedurre dai fatti stessi. In altre parole, il comportamento concludente è un comportamento che non costituisce direttamente un mezzo di comunicazione e di espressione, ma che presuppone e realizza una volontà, e così indirettamente la manifesta (Cfr. Cass. n. 3245/2012).

Depone in tal senso il verbale delle dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale avv. Giuseppe Sanna in data 5 febbraio 2018, dal signor Fois Salvatore in qualità di genitore del calciatore Fois Marco, che ha dichiarato di aver accettato la proposta della SEF Torres di far giocare il figlio con la squadra nell'anno 2014; che ha iniziato la preparazione nel mese di settembre 2014 e successivamente ha partecipato al campionato nazionale disputando tutte le partite; che il figlio ha giocato anche nella stagione successiva 2015/2016 *"con profitto e soddisfazioni"*. Da ultimo ha ribadito: *"sapevo di non aver mai firmato nulla per il tesseramento, tuttavia quando mio figlio è arrivato alla Torres, ho consegnato a mio figlio il certificato plurimo anagrafico e di residenza ed una liberatoria della Società dilettantistica di provenienza di Marco di rinuncia al premio di preparazione. La certificazione medica di idoneità, che dava al ragazzo copertura annuale, è stata pure da me consegnata al ragazzo che a sua volta l'ha data ai dirigenti della Torres"*. Tutti i su descritti comportamenti validano senza ombra di dubbio l'assenso genitoriale al trasferimento del minore Marco presso la SEF Torres 1903 Srl.

Conclusivamente i deferiti vanno necessariamente prosciolti dagli addebiti loro contestati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare respinge le richieste della Procura Federale e conseguentemente dispone il proscioglimento dei deferiti.

(235) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VUKCEVIC MARIJA (all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società ASD Calcio Femminile Chieti), SOCIETÀ ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI - (nota n. 13010/1285 pfl7-18 GP/GT/ag dell'8.6.2018).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare,
vista l'istanza di rinvio formulata dalla difesa dei deferiti;
vista la non opposizione della Procura Federale;
vista l'istanza congiunta di sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS;

P.Q.M.

Dispone il rinvio della trattazione del deferimento all'udienza del 4.10.2018 ore 15, con sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.

Senza ulteriori avvisi.

(239) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: REINA AUGUSTO (all'epoca dei fatti Presidente della Società SC Caronese SSD ARL), PIROLA GIUSEPPE (all'epoca dei

fatti Vice Presidente della Società SC Caronnese SSD ARL], SOCIETÀ SC CARONNESE SSD ARL - [nota n. 13396/792 pf17-18 GP/GT/ma del 12.6.2018].

Il deferimento

Con atto del 12 giugno 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Reina Augusto, all'epoca dei fatti Presidente della Società SC Caronnese SSD ARL, della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS, per aver consentito e comunque non impedito che il dirigente della propria Società Sig. Giuseppe Pirola, nei primi giorni del mese di dicembre 2017, svolgesse attività di proselitismo nei confronti del calciatore Simone Moretti, tesserato per la Società Folgore Caratese, proponendo al predetto il trasferimento presso la propria Società, mediante accordo economico più vantaggioso e senza prima avvisare e ottenere il consenso della Società di appartenenza;
- Pirola Giuseppe, all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società SC Caronnese SSD ARL, della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, CGS, del CGS in relazione agli artt. 95bis 2 100, comma 2, delle NOIF, per avere svolto, nei primi giorni del mese di dicembre 2017, attività di proselitismo, nell'interesse della soc. Caronnese, nei confronti del calciatore Simone Moretti, tesserato per la Società Folgore Caratese, proponendo al predetto il trasferimento presso la propria Società, mediante accordo economico più vantaggioso e senza prima avvisare e ottenere il consenso della Società di appartenenza;
- Società SC Caronnese SSD ARL, della violazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte rispettivamente ascritte al proprio Presidente ed al proprio dirigente.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati) e l'Avv. Fabio Ricci per i Signori Reina Augusto, Pirola Giuseppe e la Società SC Caronnese SSD ARL, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Reina Augusto, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 - 1 (un) mese -, sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); per il Sig. Pirola Giuseppe, sanzione base inibizione di anni 1 (uno), diminuita di 1/3 - 4 (quattro) mesi -, sanzione finale inibizione di mesi 8 (otto); per la Società SC Caronnese SSD ARL, sanzione base ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00), diminuita di 1/3 - € 300,00 - (Euro trecento/00), sanzione finale ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, esaminata la proposta, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i Signori Reina Augusto, Pirola Giuseppe e la Società SC Caronnese SSD ARL hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è

sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

ritenuto, conclusivamente che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la proposta sanzione finale congrua.

Comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Reina Augusto, inibizione di mesi 2 (due);
- per il Sig. Pirola Giuseppe, inibizione di mesi 8 (otto);
- per la Società SC Caronnese SSD ARL, ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il Presidente f.f. del TFN
Sezione Disciplinare
Avv. Valentino Fedeli

“”

Pubblicato in Roma il 31 luglio 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini